

Deliberazione della Giunta Regionale 22 luglio 2011, n. 71-2403

Legge regionale n. 12/2008, art. 11 - Interventi per lo sviluppo della filiera corta. Criteri per l'assegnazione dei contributi a favore di imprenditori agricoli associati per la commercializzazione di carni bovine di razza piemontese.

A relazione dell'Assessore Sacchetto:

L'art. 11 della legge regionale 23 maggio 2008, n. 12 prevede la concessione di aiuti destinati allo sviluppo della filiera corta agroalimentare, intesa come rapporto diretto tra consumatori e produttori agricoli per ridurre il numero degli intermediari commerciali. I beneficiari degli aiuti sono gli enti locali (art. 11, comma 2) e gli imprenditori agricoli, singoli ed associati (art. 11, comma 4).

Con la D.G.R. n. 18-10251 del 9/12/2008 è stato approvato il piano regionale di iniziative in favore della filiera corta in cui sono state individuate le attività, le modalità attuative e le condizioni di accesso ai finanziamenti.

La Regione, dopo aver emanato nel 2008 un bando in favore di comuni e comunità montane per la realizzazione di aree mercatali destinate alla vendita diretta dei prodotti agricoli, intende estendere gli incentivi previsti dall'art. 11 della L.R. n. 12/2008 agli imprenditori agricoli associati che realizzano investimenti per la commercializzazione diretta della carne bovina di razza piemontese attraverso la creazione di punti vendita tradizionali (negozi e farmer market) e innovativi (banchi frigo da posizionare all'interno di spazi concessi dalla distribuzione moderna).

La scelta di intervenire in uno dei settori strategici del comparto zootecnico regionale, deriva dalla constatazione che il mercato dei bovini di razza piemontese sta vivendo da alcuni anni una profonda crisi. L'attuale congiuntura di mercato registra un sostanziale ristagno della domanda che, unitamente ai prezzi di vendita sul mercato all'ingrosso particolarmente bassi e all'aumento dei costi di produzione, anche alla luce della costante crescita del prezzo delle materie prime, mette a rischio la sopravvivenza di molte aziende agricole dedite all'allevamento.

Per evitare il ridimensionamento o addirittura la chiusura di molte stalle, occorre mettere in atto azioni di supporto al settore che da un lato sostengano la domanda attraverso una maggiore segmentazione del mercato e dall'altro consentano di trattenere maggiori quote di valore aggiunto in favore dei produttori agricoli, attraverso la creazione di spazi di vendita a conduzione diretta o gestiti in partnership con altri operatori commerciali attraverso contratti di somministrazione o franchising, secondo modalità di vendita riconducibili alla filiera corta.

Considerato che la concessione degli aiuti è subordinata alla definizione dei criteri di selezione dei progetti, all'individuazione dei beneficiari, delle spese ammissibili, dell'intensità dei contributi e delle altre condizioni di accesso ai finanziamenti, come in dettaglio specificato nell'allegato A) che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

tenuto conto che gli aiuti saranno disposti con apposito bando emanato dalla Direzione regionale Agricoltura, in cui saranno indicate la modalità di presentazione delle domande, le scadenze, la documentazione, la modulistica e quant'altro necessario per l'attuazione dell'intervento e l'erogazione dei contributi;

ritenuto di riservare agli interventi previsti dal presente provvedimento la somma complessiva di euro 1.192.188,05, già impegnata sugli stanziamenti del capitolo 218460/2010 con la D.D. n. 1373 del 26/11/2010 (imp. 5232 di euro 126.807,05) e con la D.D. n. 1640 del 22/12/2010 (imp. 6334 di euro 1.065.381,00);

dato atto che gli aiuti saranno concessi in conformità al regolamento (CE) n. 1998/2006 e s.m.i. relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore (*de minimis*) nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli ed alle linee guida e agli orientamenti applicativi approvati con D.G.R. n. 43-6907 del 17/9/2007;

dato atto che sui criteri di accesso ai finanziamenti di cui all'allegato A) è stato acquisito in data 21/6/2011 il parere della Commissione regionale consultiva per l'agroindustria prevista dall'art. 11 della L.R. n. 95/95;

tutto ciò premesso,

la Giunta Regionale, unanime,

delibera

1. di approvare, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 12/2008 (filiera corta), i criteri per l'assegnazione degli aiuti agli imprenditori agricoli associati per la commercializzazione diretta della carne bovina di razza piemontese, così come indicato nell'allegato A) che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di incaricare la Direzione regionale Agricoltura ad approvare il bando, le Istruzioni operative, la modulistica e quant'altro ritenuto necessario per la definizione delle domande di finanziamento e l'erogazione dei contributi;
3. di dare atto che gli aiuti in favore di imprenditori agricoli associati operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, configurabili come aiuti di stato, sono conformi al regolamento (CE) n. 1998/2006 (GUUE L 379/5 del 28/12/2008) e s.m.i. relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato sugli aiuti di importanza minore (*de minimis*) e sono concessi in conformità alle linee guida e agli orientamenti applicativi approvati con D.G.R. n. 43-6907 del 17/9/2007;
4. di dare atto che l'attuazione del programma trova copertura finanziaria con le somme impegnate sul capitolo 218460 del bilancio 2010 di euro 126.807,05 (imp. n. 5232/10) e di euro 1.065.381,00 (imp. n. 6334/10).

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della Legge regionale n. 22/2010.

(omissis).

Allegato

ASSESSORATO AGRICOLTURA

DIREZIONE AGRICOLTURA

AIUTI ALLA FILIERA CORTA

ART. 11 DELLA LEGGE REGIONALE 23/5/2008, N. 12

**CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DI AIUTI A IMPRENDITORI AGRICOLI
ASSOCIATI PER LA COMMERCIALIZZAZIONE DIRETTA
DI CARNI BOVINE DI RAZZA PIEMONTESE**

INDICE.

- 1. Premessa**
- 2. Disposizioni comunitarie sugli aiuti di Stato**
- 3. Tracciabilità dei pagamenti**
- 4. Beneficiari**
- 5. Criteri di ammissibilità**
- 6. Iniziative finanziabili**
- 7. Spese ammissibili**
- 8. Spese non finanziabili**
- 9. Limiti di spesa ammissibile**
- 10. Agevolazioni previste**
- 11. Divieto di cumulo**
- 12. Valutazione dei progetti**

1. Premessa

Il presente documento disciplina le norme di accesso ai finanziamenti pubblici previsti dall'art. 11 della legge regionale 23 maggio 2008, n. 12 (Aiuti alla filiera corta) per la vendita diretta di carne macellata e prodotti trasformati a base di carne provenienti da allevamenti iscritti al libro genealogico della razza bovina piemontese.

2. Disposizioni comunitarie sugli aiuti di Stato

Gli aiuti previsti dal presente bando rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1998/2006 (GUUE L 379/5 del 28/12/2006) e s.m.i. relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore (*de minimis*) e sono concessi in conformità alle linee guida e agli orientamenti applicativi approvati con D.G.R. n. 43-6907 del 17/9/2007.

Il presente provvedimento non si applica alle imprese attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato. In particolare sono escluse le attività di preparazione dei prodotti alla prima vendita effettuate nelle aziende agricole e la prima vendita a rivenditori o a imprese di trasformazione.

3. Tracciabilità dei pagamenti

I movimenti contabili collegati alla realizzazione degli investimenti previsti nel presente bando devono essere conformi alla disciplina sulla tracciabilità dei pagamenti prevista dal decreto legge 12/11/2010, n. 187, convertito con legge 17/12/2010, n. 217.

4. Beneficiari

Gli aiuti sono destinati a società di persone, di capitali e cooperative, anche a scopo consortile, con sede legale e operativa in Piemonte, composte da almeno cinque imprenditori agricoli, il cui statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'art. 2135 del codice civile, iscritte al registro imprese di cui all'art. 8 della legge 29/12/1993, n. 580.

Le suddette imprese devono ricadere nella categoria delle microimprese e delle piccole imprese secondo la definizione prevista all'art. 2 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6/8/2008.

Le cooperative agricole e i loro consorzi, devono essere iscritte all'Albo nazionale delle cooperative - sezione attività agricola.

5. Criteri di ammissibilità

Le imprese che partecipano al bando devono impegnarsi ad osservare le seguenti

disposizioni:

- commercializzare prodotti ottenuti dai conferimenti dei soci o da altri produttori agricoli nel limite della prevalenza di cui all'art. 2135 del codice civile;
- rispettare le norme igienico-sanitarie e le norme sull'etichettatura in vigore per i singoli prodotti;
- aderire ad un disciplinare di etichettatura volontaria della carne bovina ai sensi del regolamento (CE) n. 1760/2000 e del D.M. n. 22601 del 30/8/2000, che garantisca la provenienza delle carni (fresche e trasformate) da bovini di razza piemontese attraverso un sistema di tracciabilità.

6. Iniziative finanziabili

Sono finanziabili progetti rivolti alla vendita diretta di carni, fresche o trasformate, provenienti da bovini di razza piemontese, aventi le seguenti caratteristiche:

- a) creazione, ampliamento, ammodernamento di negozi e punti vendita al dettaglio in sede fissa, su aree pubbliche o private, ubicate nel territorio regionale;
- b) apertura e gestione di punti vendita posti all'interno di centri commerciali presenti in Piemonte e in regioni limitrofe (Valle d'Aosta, Lombardia, Emilia Romagna e Liguria);
- c) apertura e gestione di punti vendita presso strutture di aggregazione commerciale quali, ad esempio, farmer market ubicati nel territorio regionale.

Le attività di vendita possono essere gestite direttamente dal soggetto beneficiario, ovvero gestite in franchising come regolato dalla legge n. 129/2004 o con contratto di somministrazione di cui all'art. 1559 e seguenti del codice civile.

7. Spese ammissibili

- **a) spese di investimento:**
 - a1) acquisto macchinari, attrezzature ed arredi, comprese attrezzature video e informatiche (entro un limite massimo di 200.000,00 euro);
 - a2) acquisto automezzi specializzati per trasporto carni macellate (entro un limite massimo di 100.000,00 euro);
- **b) spese di funzionamento** per un periodo massimo di 18 mesi:
 - b1) costi del personale compresi gli oneri fiscali, per un numero massimo di 5 addetti (entro un limite massimo di 200.000,00 euro);
 - b2) affitti e locazioni di negozi ed aree commerciali (entro un limite massimo di 200.000,00 euro);

b3) spese di pubblicità e marketing (entro un limite massimo di 50.000,00 euro);

- **c) spese generali e tecniche** per consulenze specialistiche e servizi analoghi finalizzati alla realizzazione del progetto (entro un limite massimo del 12% delle voci a + b)

8. Spese non finanziabili

Sono escluse dal finanziamento le spese non espressamente indicate al punto precedente, ed in particolare l'acquisto di immobili, terreni, opere edili, impianti specifici (elettrici, idrici, ecc.). Sono altresì escluse le spese per l'acquisto di impianti, macchinari e attrezzature usate.

9. Limiti di spesa ammissibile

- La spesa minima ammissibile per progetto è di 50.000 euro.
- La spesa massima ammissibile per progetto è di 500.000 euro.

10. Agevolazioni previste

Contributo in conto capitale fino al 40% della spesa ammessa.

L'entità del contributo liquidabile non può in ogni caso superare il 30% del fatturato medio annuo dei prodotti commercializzati direttamente al consumatore finale da parte dell'impresa beneficiaria.

11. Divieto di cumulo

Gli aiuti concessi ai sensi del presente bando non possono essere cumulati con altri contributi pubblici per il finanziamento delle stesse tipologie di investimenti.

12. Valutazione dei progetti

Per accedere ai finanziamenti occorre dimostrare la sostenibilità finanziaria dei progetti e la loro immediata cantierabilità. Ogni progetto ritenuto idoneo al finanziamento sarà inserito in una graduatoria di merito stilata utilizzando i punteggi indicati nella sottoindicata tabella.

N. ORD.	CRITERIO DI PRIORITÀ.	PUNTEGGIO	DOCUMENTAZIONE
1	Prodotti di qualità Il punteggio viene attribuito se il progetto prevede la commercializzazione di prodotti certificati biologici ai sensi dei regolamenti (CE) n. 834/07 e n. 889/08	quantità superiori al 30% punti 1	Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con indicazione della percentuale di prodotto biologico commercializzato e copia del certificato di conformità rilasciato da ente terzo certificatore

2	Dimensione di impresa Il punteggio viene attribuito alle microimprese che rispondono alla definizione contenuta nell'Allegato I del reg. (CE) n. 800/2008	microimprese	punti 1	Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
3	Ubicazione dell'impresa Il punteggio viene attribuito se la sede operativa dell'impresa è in zona montana (classificazione territoriale PSR 2007 - 2013)	zona montana	punti 2	Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
4	Adesione a sistemi di qualità Il punteggio viene attribuito se l'impresa è certificata UNI EN ISO serie 9000, 14.000, EMAS, 22.000	una certificazione due certificazioni tre o più certificazioni	punti 1 punti 2 punti 3	Copia delle certificazioni rilasciate da enti terzi accreditati secondo le norme EN 45000
5	Ricaduta dei benefici sui produttori agricoli di base Il punteggio viene attribuito in base al numero di aziende agricole associate all'impresa	n. aziende tra 10 e 20 n. aziende tra 21 e 50 n. aziende superiore a 50	punti 1 punti 2 punti 3	Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e elenco soci
6	Imprenditori agricoli professionali (art. 1 D.lgs. n. 99/2004) Il punteggio viene attribuito in base alla percentuale di IAP (titolari o contitolari di azienda agricola) associati all'impresa	IAP superiore al 50%	punti 1	Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e elenco soci
7	Caratteristiche del progetto Il punteggio viene attribuito in base all'incidenza della spesa di investimento (punto 7. lett. a1 + a2) sull'intero progetto	Investimenti superiori al 25% Investimenti superiori al 50% Investimenti superiori al 75%	punti 1 punti 3 punti 5	Domanda di contributo

A parità di punteggio la priorità è attribuita in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande.